

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLA CULTURA DEL COMUNE DI MARLIANA

Approvato con delibera di C.C. n. 55 del 30 novembre 2017

ART. 1 - ISTITUZIONE

1. Il Comune di Marliana riconosce la cultura come attività di preminente importanza sociale e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre più accessibili e fruibili a tutti i cittadini gli spazi culturali presenti sul territorio nonché a promuovere iniziative e attività culturali.
2. Il Comune ritiene la cultura elemento propulsivo e di crescita strettamente connesso con le dinamiche di promozione e sviluppo del turismo locale.
3. Per raggiungere tali scopi è istituita la Consulta Comunale della Cultura, organismo consultivo e luogo di partecipazione e confronto tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni Culturali ed ogni altra espressione culturale.
4. Il Comune, nello svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di cultura, si avvale della Consulta della Cultura, che è organismo consultivo dell'Amministrazione Comunale.
5. La Consulta Comunale della Cultura ha sede presso il Comune di Marliana.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della composizione e del funzionamento della Consulta Comunale della Cultura.

ART. 3 - RUOLO E FUNZIONI DELLA CONSULTA

1. La Consulta della Cultura promuove e sollecita periodicamente attività in merito alla programmazione culturale del Comune, concorrendo alla definizione dei programmi culturali di competenza dell'Amministrazione Comunale.
2. In particolar modo ha il compito di:
 - a) promuovere e sollecitare periodicamente attività di programmazione culturale volte alla valorizzazione del teatro, della musica, del sistema museale, del cinema e della produzione artistica;
 - b) promuovere e sollecitare periodicamente attività di programmazione culturale volte al miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura, della protezione e della produzione della diversità culturali, della conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale e degli scambi culturali;
 - c) valorizzare le associazioni culturali del territorio promuovendo sinergie nella realizzazione delle attività culturali.
3. La Consulta Comunale della Cultura, inoltre, esercita funzioni propositive, di elaborazione di progetti nell'ambito delle attività culturali del territorio, di

suggerimento e promozione di iniziative che tendano al miglioramento dei servizi culturali e ne verifica i risultati raggiunti.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA

1. La Consulta è composta da minimo n. 10 (dieci) a massimo n. 30 (trenta) membri e precisamente:
 - a) dal Sindaco o suo delegato;
 - b) un consigliere di maggioranza e due di minoranza (uno per gruppo);
 - c) da un minimo di due ad un massimo di nove residenti nel Comune di Marliana espressione della cittadinanza attiva che devono manifestare il proprio interesse a parteciparvi;
 - d) da un minimo di n. 7 (sette) ad un massimo di n. 17 (diciassette) membri scelti tra i cittadini residenti e non interessati avente qualificata e comprovata competenza, per studi, ricerche, esperienze e produzioni artistiche. Detti requisiti debbono risultare da un curriculum sulle attività artistiche svolte;
2. I cittadini che presenteranno la loro candidatura a partecipare dovranno essere in assenza di cause di incandidabilità di cui all'art. 10 comma 1 del D.Lgs. n. 235/2012;
3. Tutti i cittadini interessati, previo avviso pubblico, possono presentare le loro candidature che debbono pervenire all'Ufficio Protocollo entro i termini che verranno all'uopo stabiliti.
4. Sono esclusi dalla nomina coloro che appartengono ad associazioni con finalità contrarie alla legge.
5. L'individuazione dei componenti è effettuata attraverso le candidature presentate dai Cittadini.

ART. 5 - ORGANI DELLA CONSULTA

1. Gli Organi della Consulta Comunale della Cultura sono:
 - a) Assemblea dei membri;
 - b) Presidente;
2. I membri degli organi della Consulta prestano la loro opera volontariamente.
3. La nomina dei componenti della Consulta Comunale della Cultura avviene con deliberazione della Giunta Comunale, previa istruttoria di una Commissione di Valutazione, in relazione al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.

ART. 6 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti i membri della Consulta, individuati ai sensi dell'art. 4. La prima convocazione per l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente avviene su iniziativa del Sindaco o suo delegato entro 30 (trenta) giorni dalla deliberazione di nomina.
2. Le sedute dell'Assemblea si intendono valide in presenza della metà più uno dei componenti.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta, per posta elettronica; in casi di particolare urgenza almeno 2 giorni liberi prima della seduta. In caso di assenza o impedimento del Presidente, provvede alle convocazioni il Vice Presidente. Nell'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve essere indicato anche l'orario e il luogo della seduta.

4. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente o, in caso di assenza o impedimento il Vice-Presidente, ne ravvisi la necessità. L'Assemblea si riunisce, altresì, su richiesta scritta e motivata, indirizzata al Presidente, di almeno 1/3 dei componenti.
5. All'Assemblea potranno partecipare, con potere di parola e senza diritto di voto, il Responsabile del settore competente ed eventuali dipendenti da esso designato.
6. All'assemblea possono essere invitati i rappresentanti delle associazioni del Comune di Marliana e i cittadini interessati con potere di parola e senza diritto di voto.
7. La Consulta si riunisce di regola presso un locale messo a disposizione dal Comune.
8. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto.
9. I pareri e/o le decisioni dell'Assemblea si intendono approvati se votati a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
10. Delle sedute dell'Assemblea viene redatto un resoconto sommario sulla discussione, a cura del Presidente e del segretario verbalizzante, che sarà inviato con la convocazione della nuova riunione. Ciascun componente ha facoltà di far verbalizzare integralmente sue eventuali dichiarazioni. Il verbale viene approvato all'inizio della successiva seduta, salvo integrazioni.

ART. 7 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è scelto tra i componenti dell'Assemblea e viene eletto con votazione palese colui che riporta la maggioranza dei voti dei componenti dell'Assemblea.
2. Il Presidente nomina il Vice-Presidente.
3. Il Presidente ha il compito di convocare, presiedere, predisporre l'ordine del giorno, dirigere e coordinare i lavori delle riunioni della stessa e di curare il resoconto sommario della discussione.
4. Il Presidente rappresenta la Consulta all'esterno, curando i rapporti con l'Amministrazione, con le Associazioni e con il sistema culturale, sportivo e ricreativo locale.
5. Il Presidente ha il compito di predisporre una relazione annuale sui programmi e le iniziative della Consulta, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 8 - DURATA IN CARICA

1. I membri della Consulta decadono con la scadenza del mandato del Sindaco, pur continuando ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti.

ART. 9 - REVOCA, DECADENZA E DIMISSIONI DALLA CARICA DI MEMBRO DELLA CONSULTA

1. I membri della Consulta cessano la loro attività per decadenza o dimissioni.
2. Un membro può dimettersi presentando le proprie dimissioni in forma scritta all'Assemblea e al Presidente.
3. Si provvederà alla surroga del membro dimesso o decaduto con le modalità di cui agli artt. 4 e 5.
4. Nei casi di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi comunali, di pregiudizio degli interessi del Comune, la Giunta, su proposta del Sindaco, scioglie la Consulta ovvero revoca i singoli membri, dandone motivata comunicazione in Consiglio Comunale.

ART. 10 - REVOCA, DECADENZA E DIMISSIONI DALLA CARICA DI PRESIDENTE

1. Almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea può richiedere la revoca del Presidente, con atto motivato riferito a inadempienze o a gravi irregolarità commesse dal medesimo nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Presidente viene dichiarato decaduto qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'art. 4.
3. Il Presidente può dimettersi presentando in forma scritta le proprie dimissioni all'Assemblea e al Sindaco.
4. In caso di revoca, decadenza o dimissioni del Presidente il Sindaco provvederà entro 30 (trenta) giorni alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

ART. 11 – FUNZIONI DI SEGRETARIO

1. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un componente dell'assemblea.
2. Il segretario ha il compito di curare, unitamente al Presidente, la redazione dei verbali dell'Assemblea, che devono essere posti in votazione, di norma, nella riunione successiva a quella a cui si riferiscono.

ART. 12 – RINVIO, ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si fa rinvio alla vigente legislazione in materia. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione del medesimo.